

**TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81**

Indice:

1. Ambito di applicazione.
2. Definizioni.
3. Obblighi del datore di lavoro.
4. La valutazione dei rischi. Redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione.
 - 4.1. Valutazione dei rischi.
 - 4.2 Documento di valutazione dei rischi (datori di lavoro che occupano oltre 10 lavoratori).
 - 4.3 Autocertificazione (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori).
 - 4.4 Data certa.
5. Computo dei lavoratori.
6. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
 - 6.1 L'RSPP.
 - 6.2 Il corso per datori di lavoro.
 - 6.3 Esonero dal corso.
 - 6.4 Aggiornamento.
7. La sorveglianza sanitaria e il medico competente.
8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
9. L'addetto al primo soccorso.
10. L'addetto all'antincendio e alla gestione dell'emergenza.
11. Impianti elettrici.
12. Attrezzature da lavoro.
13. Riunione periodica.

Allegati

- 1) Modello autocertificazione.
- 2) Rischio chimico.
- 3) DM 10 marzo 1998, allegato IX (sicurezza antincendio).
- 4) DM 16 gennaio 1997 (formazione lavoratori, datore lavoro-RSPP, RLS).
- 5) DM 15 luglio 2003, n. 388 (primo soccorso).
- 6) Modello annotazione informazione lavoratori.

1. Ambito di applicazione.

Il decreto si applica – anche se in modo differenziato - a tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi.

Per i lavoratori autonomi nonché per i collaboratori familiari (sempre che, per questi ultimi, non sia riscontrabile un vincolo di subordinazione¹) il decreto si applica limitatamente all'obbligo di utilizzare attrezzature conformi al decreto e i dispositivi di protezione individuale (DPI).

2. Definizioni.

“Lavoratore”: *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa ... con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...”*.

Al lavoratore è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di tirocini formativi (pertanto anche il tirocinio prelaurea) e di orientamento, il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, videoterminali.

“Datore di lavoro”: *“soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...”*

“Dirigente”: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”*

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)”: *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;*

“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”: *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.*

“Medico competente: *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.*

3. Obblighi del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve:

- 1) Valutare i rischi ed elaborare il relativo documento ovvero l’autocertificazione.
- 2) Adottare le misure necessarie volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.

¹ <<Nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari. Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi - che solo un giudice può individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del C.C., e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.>> (Ministero del Lavoro, circ. 30/98).

- 3) Nominare il medico competente (solo nel caso in cui sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, v. punto 7).
- 4) Nel caso in cui non vi provveda personalmente, designare e formare l'RSPP, i lavoratori addetti alla prevenzione e lotta antincendi, primo soccorso e gestione dell'emergenza.
- 5) Comunicare all'Inail a fini statistici - e annotare sul registro infortuni - anche gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), nonché, ogni anno, il nominativo del RLS (ove designato). Resta fermo l'obbligo di comunicare all'Inail, ai fini assicurativi, gli infortuni di durata superiore a tre giorni.
- 6) Informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa, formarli in materia di sicurezza (con modalità che saranno stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni) da registrarsi sul libretto formativo del cittadino (nelle regioni in cui sia stato attivato), e fornire loro i DPI (v. allegato n. 6).

4. La valutazione dei rischi. Redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione.

4.1. Valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro non delegabile e, anche nella scelta delle attrezzature e delle sostanze impiegate (per il rischio chimico v. allegato n. 2) nonché nella sistemazione del luogo di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché i rischi connessi alle differenze di genere e all'età.

4.2. Documento di valutazione dei rischi (per datori di lavoro che occupano più di 10 lavoratori).

Effettuata la valutazione il datore di lavoro deve redigere un documento, a data certa contenente:

1. una relazione sulla valutazione dei rischi, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. le misure di prevenzione e di protezione attuate;
3. il programma per migliorare la sicurezza;
4. l'organizzazione aziendale per la sicurezza, tenendo conto che gli incarichi devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
5. il nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento deve, inoltre, rispettare le eventuali indicazioni previste in materia da specifiche norme del decreto.

Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva cui si riferisce.

4.3. Autocertificazione (per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori).

I datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori (per il computo dei lavoratori v. oltre) non devono elaborare un documento con i contenuti sopra indicati, ma è sufficiente che dichiarino per iscritto mediante un'autocertificazione (allegato 1) di aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi. Tale autocertificazione deve avere data certa e deve essere conservata in farmacia.

Il sistema dell'autocertificazione sarà valido ed operante sino al termine del 18° mese successivo al decreto con il quale saranno recepite le procedure standardizzate per la effettuazione della valutazione dei rischi e, comunque, non oltre il 30/06/2012.

Procedure standardizzate sono previste anche per i datori di lavoro che occupano oltre 10 e fino a 50 lavoratori, salvo che non sussistano rischi chimici. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure deve essere effettuata la valutazione e la elaborazione del documento di cui al punto 4.1.

4.4. Data Certa.

Per conferire data certa al documento è possibile chiederne la timbratura ad un ufficio pubblico (ufficio postale, ASL, ufficio comunale) ovvero autoinviarsi il documento stesso "in plico" raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento.

5. Computo dei lavoratori.

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi, non si computano: i collaboratori familiari (il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado²); i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; i lavoratori autonomi (art. 2222 codice civile); i collaboratori coordinati e continuativi; i lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro. I lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

6. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

6.1 L'RSPP. La funzione di RSPP può essere assolta direttamente dal datore di lavoro oppure può essere affidata ad un soggetto interno od esterno all'azienda, debitamente formato secondo i contenuti dell'accordo Conferenza Stato-Regioni 26 gennaio 2006.

6.2 Il corso per datori di lavoro. Per svolgere la funzione di RSPP il datore di lavoro deve frequentare un apposito corso. Non è più previsto l'obbligo di trasmissione della relativa dichiarazione alla ASL. I contenuti del corso, che può essere organizzato anche dalle Associazioni dei Titolari di Farmacia, saranno definiti da un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Fino alla pubblicazione di tale accordo sarà valida la formazione di 16 ore effettuata ai sensi del DM 16 gennaio 1997 (corso per datori di lavoro RSPP, allegato n. 4) integrato, per quanto riguarda la materia antincendio, dagli argomenti previsti nell'allegato IX al DM 10 marzo 1998 (allegato 3).

6.3 Esonero dal corso. I titolari di farmacia che abbiano comunicato alla ASL entro il 31/12/1996 la volontà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono esonerati permanentemente dal corso di formazione iniziale di 16 ore, ma sono ugualmente tenuti al corso di primo soccorso qualora svolgano anche tale funzione.

6.4 Aggiornamento.

Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP dovrà frequentare un corso di aggiornamento secondo modalità che saranno determinate in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'obbligo di aggiornamento riguarda tutti, anche coloro che si siano avvalsi dell'esonero dalla formazione iniziale. Tuttavia, non essendo ancora stato definito il predetto accordo, l'aggiornamento non può essere attivato.

² Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra e in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Per il computo dei gradi, nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite, mentre nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, questi è affine dell'altro coniuge.

7. La sorveglianza sanitaria e il medico competente.

La sorveglianza sanitaria sussiste solo nei casi previsti dalla normativa vigente e comporta per il datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente e di sottoporre il lavoratore a visite mediche preventive (non preassuntive) e periodiche.

Pertanto, è necessario verificare in concreto presso ciascuna farmacia la natura delle attività svolte e, all'esito di tale verifica, stabilire se sussistono i presupposti che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria.

Fermo restando quanto detto, nel novero delle attività che possono comportare la sorveglianza sanitaria si segnalano le seguenti:

Utilizzazione di videoterminali: l'obbligo della sorveglianza sanitaria sussiste nel caso in cui la utilizzazione avviene per almeno 20 ore settimanali sistematiche o abituali, dedotte le interruzioni.

Rischio chimico: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria se a seguito della relativa valutazione è risultato che in relazione al tipo, alle quantità di un agente pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, non vi sia solo un rischio basso per la sicurezza o irrilevante per la salute. Per una più dettagliata esposizione si rinvia all'allegato n. 2.

A tale proposito, è doveroso segnalare che i parametri per la individuazione del rischio basso o irrilevante devono essere stabiliti da un apposito decreto che non è ancora stato emanato e che, nelle more, la valutazione è comunque effettuata dal datore di lavoro anche tenendo presente i valori limite di esposizione professionale di cui all'elenco allegato.

Lavoro notturno: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria qualora il lavoratore durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale ovvero svolga almeno 3 ore del lavoro di notte per 80 giorni lavorativi, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale (d.lgs. n. 66/2003).

8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L'RLS è eletto dai lavoratori al loro interno o per più aziende (RLS territoriale).

Dunque, la nomina dell'RLS non è un obbligo del datore di lavoro, ma, semmai, un onere dei lavoratori, con la conseguenza che tale figura manca se i lavoratori non abbiano provveduto alla designazione.

L'RLS deve ricevere una formazione di 32 ore, successivamente aggiornata.

La nomina deve essere comunicata all'Inail entro il 31 marzo di ciascun anno³ e confermata (o modificata) ogni anno on line⁴ o a mezzo fax (n.800657657) utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito.

Qualora non sia stato designato l'RLS, tali funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale.

Le aziende nelle quali non è stato eletto o designato l'RLS devono contribuire al finanziamento del Fondo di sostegno istituito presso l'Inail, in misura pari a due ore lavorative annue per ciascun lavoratore. Tale Fondo – e le relative modalità contributive - non risulta ancora attivato.

L'RLS deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del RSPP e degli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso, alla formazione dei lavoratori, può accedere nelle aziende – con preavviso – e ricorrere alle autorità competenti.

³ per il 2009 potrà essere effettuata entro il 16 maggio.

⁴ attraverso l'area Punto Cliente, in cui sarà possibile accedere all'applicazione "Dichiarazione RLS".

L'RLS non può esercitare la funzione di responsabile o di addetto al servizio prevenzione né altre funzioni sindacali operative.

9. L'addetto al primo soccorso.

In ogni farmacia con lavoratori deve essere presente un addetto al primo soccorso.

Dal 3/2/2005 sono validi esclusivamente i corsi conformi al DM 388/2003 (all.to n. 5) in quanto ai contenuti, alla durata (12 ore) e alla qualifica di medico del docente.

Sono validi i corsi ultimati prima del 2/2/2005 anche se non conformi al DM 388/2003.

La formazione, almeno per la parte pratica (durata 4 ore), deve essere ripetuta almeno ogni tre anni, a partire dalla data di svolgimento del corso stesso.

Tale funzione può essere svolta dal datore di lavoro o dai lavoratori: in ambedue i casi è necessario avere frequentato il corso (anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si sia avvalso dell'esonero dal corso per RSPP).

10. L'addetto all'antincendio e alla gestione dell'emergenza.

In ogni farmacia deve essere presente un addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Tale funzione può essere svolta dal datore di lavoro o dai lavoratori: in ambedue i casi (fatto salvo quanto detto al punto 6.3) è necessaria un'apposita formazione secondo quanto previsto da prossimi decreti ministeriali. Nelle more, si segue il DM 10 marzo 1998 (all.to n. 3).

La farmacia deve essere dotata di estintori. Il numero, il tipo e la capacità estinguente di tali estintori sono rapportati allo specifico pericolo di incendio (classe di incendio), alla superficie in pianta, al livello di rischio e al personale addetto al loro uso.

L'ubicazione degli estintori deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

Nelle aziende con più di dieci dipendenti deve essere redatto un piano di emergenza.

11. Impianti elettrici.

I datori di lavoro hanno l'obbligo della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra preventivamente alla messa in esercizio, eseguita a cura dello stesso installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto, deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti ovvero presso lo sportello unico per le attività produttive.

L'ISPESL esegue verifiche a campione.

Inoltre, il datore di lavoro è comunque tenuto, a sue spese, a fare effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche esclusivamente da parte di ditte abilitate. A seguito della verifica viene rilasciato un verbale da conservare in farmacia.

Per quanto riguarda la periodicità delle verifiche, le farmacie nelle quali sono utilizzati apparecchi elettromedicali (ad esempio il misuratore della pressione alimentato dalla rete) sono equiparabili agli ambienti medici e devono pertanto essere verificate con periodicità biennale. Le farmacie in cui è escluso l'uso di apparecchi elettromedicali, e sono dunque esclusivamente adibite alla preparazione ed alla vendita di medicinali, sono invece soggette a verifica ogni cinque anni.

12. Attrezzature da lavoro.

Le attrezzature da lavoro devono essere conformi alle leggi vigenti e i lavoratori devono essere informati in ordine al loro uso corretto.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere utilizzati qualora le misure tecniche di prevenzione o l'organizzazione del lavoro non consentano di evitare o di ridurre i rischi.

Il datore di lavoro deve ricorrere alla segnaletica di sicurezza qualora risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti e, in tal caso, deve curare che i lavoratori ne conoscano il significato.

13. Riunione periodica.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro deve indire almeno una volta all'anno – nonché in occasione di significative variazioni di rischio - una riunione periodica per individuare soluzioni volte a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi di infortuni e malattie professionali e a migliorare la sicurezza, cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (se designato), il RLS (se nominato). La riunione deve essere verbalizzata.

* * * * *

ALLEGATI

- 1) Modello autocertificazione**
- 2) Rischio chimico**
- 3) DM 10 marzo 1998, allegato IX (sicurezza antincendio)**
- 4) DM 16 gennaio 1997 (formazione lavoratori, datore di lavoro-RSPP, RLS)**
- 5) DM 15 luglio 2003, n. 388 (pronto soccorso)**
- 6) Modello annotazione informazione lavoratori.**

Allegato 1 – Modello di autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Il presente documento deve essere conservato in farmacia con apposizione di data certa.

AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008

Farmacia (ragione sociale)

Indirizzo

Titolarità (persona fisica – società)

Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (assunzione diretta da parte del titolare o designazione di altra persona)

La valutazione è stata effettuata

☐ *dal titolare della farmacia*

☐ *dal titolare della farmacia in collaborazione con*

☐ *il servizio di prevenzione e protezione interno*

☐ *il servizio di prevenzione e protezione esterno*

☐ *il medico competente*

☐ *altra consulenza tecnica (specificare)*

Coinvolgimento delle maestranze: è stato coinvolto

☐ *il rappresentante dei lavoratori*

☐ *il lavoratore*

☐ *altre indicazioni o osservazioni*

Il sottoscritto dichiara di aver valutato nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione del luogo di lavoro e dell'organizzazione dell'attività lavorativa i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che all'esito della suddetta valutazione ha individuato ed adottato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari nonché ha programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Data _____

Timbro e firma _____

Allegato 2 – Rischio chimico.

1. Valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro innanzitutto deve determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e, successivamente, valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;
- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- e) i valori limite di esposizione professionale (per un primo elenco di tali valori, v. sotto);
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare,
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Adozione delle misure di sicurezza.

Il datore di lavoro deve eliminare i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridurli al minimo mediante le seguenti misure:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

Se dalla valutazione scaturisce che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi sia solo un rischio basso per la sicurezza dei lavoratori e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le predette misure sono sufficienti a ridurre il rischio, il datore di lavoro non deve adottare ulteriori particolari misure.

Nella ipotesi in cui la riduzione del rischio non possa essere conseguita attraverso le misure sopra richiamate, il datore di lavoro deve applicare le seguenti ulteriori misure nell'indicato ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Periodicamente il datore di lavoro deve effettuare la misurazione degli agenti secondo le metodiche previste dalle Norme UNI o con altre metodiche appropriate, tenendo presenti i valori limite di esposizione professionale.

In caso di superamento di detti valori limite, il datore di lavoro ne identifica e ne rimuove le cause, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione.

3. Informazione e formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o, se nominati, i loro rappresentanti dispongano di tutte le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti, con particolare riguardo ai rischi per la sicurezza e la salute e le precauzioni necessarie, consentendo loro l'accesso alle schede di sicurezza.

4. Divieti.

Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego di taluni agenti chimici, salvo che non siano contenuti in un preparato e purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite previsto.⁵

5. Sorveglianza sanitaria.

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria in presenza di un rischio non basso o irrilevante da agenti chimici pericolosi, classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo e consiste in accertamenti sanitari iniziali e periodici effettuati da un medico appositamente nominato dal datore di lavoro.

Tale medico deve istituire per ciascuno dei lavoratori una cartella sanitaria da custodire presso l'azienda. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dette cartelle devono essere trasmesse all'Ispesl.

Valori limite di esposizione professionale (D.lgs. n. 81/2008-Allegato XXXVIII)

EINECS (1)	CAS (2)	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORE LIMITE				NOTAZIONE (3)
			8 ore (4)		Breve Termine (5)		
			mg/m ³ (6)	ppm (7)	mg/m ³ (6)	ppm (7)	
200-467-2	60-29	Dietiletere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	-	-	Pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilammina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	-	-	Pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-6	Clorodifluorometano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Pelle
202-	95-50-	Diclorobenzene, 1, 2-	122	20	306	50	Pelle

⁵ Nome dell' agente
naftilammina e
suoi sali
amminodifenile
e suoi sali
Benzidina e suoi
sali
nitrodifenile

Limite di concentrazione
0,1% in peso
0,1% in peso
0,1% in peso
0,1% in peso

425-9	1							
202-436-9	95-63-6	Trimetilbenzene	100	20	-	-	-	
202-704-5	1,2,4-98-82-8	Cumene	100	20	250	50	Pelle	
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-	
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Pelle	
203-313-2	105-60-2	e-Caprelattame (polveri e vapori) 8)	10	-	40	-	-	
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-	
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Pelle	
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	-	
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	Pelle	
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Pelle	
203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo-2,1-	375	100	568	150	Pelle	
203-550-1	108-10-1	Metilpentan-2-one,4-	83	20	208	50	-	
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Pelle	
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-1-metiletilacetato	275	50	550	100	Pelle	
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)	100	20	-	-	-	
203-628-5	108-90-7	Clorobenzene	47	10	94	20	-	
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Pelle	
203-632-7	108-95-2	Fenolo	7,8	2	-	-	Pelle	
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Pelle	
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	-	-	-	
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	Pelle	
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) 8)	0,1	-	0,3	-	-	
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo-2	98	20	246	50	Pelle	
203-993-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	Pelle	
204-065-8	115-10-6	Etile dimetilico	1920	1000	-	-	-	
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	Pelle	
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	Pelle	
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-	
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	-	
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	Pelle	
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-	

205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	-	-	-
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	-
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	-
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	-
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	-
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	-
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	Pelle
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	Pelle
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	-	-	-	-
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	-	2	-	-
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
231-945-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-
231-978-9	7782-41-4	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	-	-	6,7	2	-
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	-	0,3	-	Pelle
		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	-	-	-	-
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	-	-	-	-
200-193-3	54-11-5	Nicotina	0,5	-	-	-	Pelle
200-579-1	64-18-6	Acido formico	9	5	-	-	-
200-659-6	67-56-1	Metanolo	260	200	-	-	Pelle
200-830-5	75-00-3	Cloroetano	268	100	-	-	Pelle
200-835-2	75-05-8	Acetonitrile	35	20	-	-	Pelle
201-142-8	78-78-4	Isopentano	2000	667	-	-	-
202-716-0	98-95-3	Nitrobenzene	1	0,2	-	-	Pelle
203-585-2	108-46-3	Resorcinolo	45	10	-	-	Pelle
203-625-9	108-88-3	Toluene	192	50	-	-	Pelle
203-628-5	108-90-7	Monoclorobenzene	23	5	70	15	-
203-692-4	109-66-0	Pentano	2000	667	-	-	-
203-716-3	109-89-7	Dietilammina	15	5	30	10	-

203-777-6	110-54-3	n-Esano	72	20	-	-	-
203-806-2	110-82-7	Cicloesano	350	100	-	-	-
203-815-1	110-91-8	Morfolina	36	10	72	20	Pelle
203-906-6	111-77-3	2-(2-Metossietossi)etanolo	50,1	10	-	-	Pelle
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butossietossi)etanolo	67,5	10	101,2	15	-
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	-	-	-
205-483-3	141-43-5	2-Amminoetanolo	2,5	1	7,6	3	Pelle
205-634-3	144-62-7	Acido ossalico	1	-	-	-	-
206-992-3	420-04-2	Cianammide	1	-	-	-	Pelle
207-343-7	463-82-1	Neopentano	3000	1000	-	-	-
215-236-1	1314-56-3	Pentaossido di fosforo	1	-	-	-	-
215-242-4	1314-80-3	Pentasolfuro di difosforo	1	-	-	-	-
231-131-3		Argento (composti solubili come Ag)	0,01	-	-	-	-
		Bario (composti solubili come Ba)	0,5	-	-	-	-
		Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)	0,5	-	-	-	-
231-714-2	7697-37-2	Acido nitrico	-	-	2,6	1	-
231-778-1	7726-95-6	Bromo	0,7	0,1	-	-	-
231-959-5	7782-50-5	Cloro	-	-	1,5	0,5	-
232-260-8	7803-51-2	Fosfina	0,14	0,1	0,28	0,2	-
	8003-34-7	Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)	1	-	-	-	-
233-060-3	10026-13-8	Pentacloruro di fosforo	1	-	-	-	-

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m³).

Allegato 3 – DM 10 marzo 1998

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

ALLEGATO IX

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ

9.1. GENERALITÀ

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

9.2. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scale aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per gli anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

9.3. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

9.5. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora).

- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora).

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore).

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione

pratica.

Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore).

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore).

- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore).

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore).

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore).

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore).

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Allegato 4 - Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decretano:

Art. 1.- Formazione dei lavoratori.

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Art. 2. - Formazione del rappresentante per la sicurezza.

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

Art. 3. - Formazione dei datori di lavoro.

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria;
- m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

Art. 4.- Attestazione dell'avvenuta formazione.

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

Allegato 5 - DM 15 luglio 2003, n. 388

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 Luglio 2003 , n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo

2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali

desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica

per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.

4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Art. 4.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5.

Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro per la funzione pubblica

Mazzella

Il Ministro delle attivita' produttive Marzano

Allegato 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
 Teli sterili monouso (2).
 Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
 Confezione di rete elastica di misura media (1).
 Confezione di cotone idrofilo (1).
 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
 Un paio di forbici.
 Lacci emostatici (3).
 Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
 Termometro.
 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
 Confezione di cotone idrofilo (1).
 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
 Un paio di forbici (1).
 Un laccio emostatico (1).
 Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

**OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A**

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostentimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		

Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne	
Terza giornata MODULO C		totale n. 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro). b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertemia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostentimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		

Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.	
Terza giornata MODULO C		totale n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

Allegato 6 – Modello annotazione informazione lavoratori.

N.B. Il presente modello potrebbe essere utilizzato anche per provare l'avvenuta formazione dove non sia stato reso disponibile dalle regioni il libretto formativo del cittadino.

I/le sottoscritti/e

NOMINATIVO	MANSIONE	FIRMA	DATA

dichiarano di essere stati/e informati/e (e formati/e) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

1. Rischi per la sicurezza e salute legati all'attività svolta dall'impresa,
2. Rischi per la sicurezza e salute legati alle mansioni svolte,
3. Pericoli connessi all'utilizzo di eventuali sostanze nocive,
4. Misure di protezione e prevenzione adottate in azienda,
5. Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori,
6. Comunicazione interpersonale,
7. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e prevenzione incendi,
8. Nominativi e funzioni del Responsabile del Servizio di protezione e del medico competente.

A corredo delle suddette informazioni, dichiara di aver ricevuto opuscoli informativi.